

**ALLEGATO D) - REGOLAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA
(applicabile agli atti emessi dal 01.01.2020)**

INDICE

Articolo 1 - Oggetto _____
Articolo 2 - Recupero bonario _____
Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario _____
Articolo 4 - Accertamento esecutivo patrimoniale _____
Articolo 5 - Riscossione coattiva _____
Articolo 6 - Interessi moratori e oneri di riscossione _____
Articolo 7 - Rateizzazione – Dilazione ordinaria _____
Articolo 8 - Deroche - Dilazioni Straordinarie _____
Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili _____
Articolo 10- Ingiunzioni di pagamento _____
Articolo 11- Disposizioni finali _____

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi 785 e da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. La gestione delle attività inerenti alla riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.

5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

6. In caso di affidamento dell'attività di riscossione delle proprie entrate all'Agente della Riscossione, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 - Recupero bonario

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, può notificare, mediante raccomandata A/R, o altra modalità prevista dalla legge, apposito atto di sollecito, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per effettuare il pagamento, ponendo a carico dello stesso le spese di notifica e gli interessi legali o gli interessi previsti da specifiche disposizioni regolamentari e legislative.

2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo articolo 4, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria e/o alle altre entrate se diversamente disciplinate con specifico regolamento.

Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Gli atti devono, altresì, recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 4 – Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato di norma entro il termine di cui all'articolo 2, comma 2 e comunque nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve, altresì, recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 5 - Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata, indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata possono essere :

a) il Comune;

b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.a;

c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.

5. L'ente individua il soggetto legittimato alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali.

Articolo 6 – interessi moratori e oneri di riscossione

1. Nel caso in cui il soggetto legittimato alla riscossione forzata sia l'Agenzia delle Entrate Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.a., si applicano gli interessi moratori e gli oneri di riscossione di cui all'art. 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

2. Nel caso in cui il soggetto legittimato alla riscossione forzata sia l'ente o uno dei soggetti indicati all'art. 52, comma 5^a del D.Lgs 446/1997, si applicano :

- **gli interessi di mora** conteggiati al tasso di interesse legale vigente, su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento;

- **una quota denominata « oneri di riscossione a carico del debitore »**, pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

- **una quota denominata « spese di notifica ed esecutive »**, comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie ed i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle Finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 settembre 2012, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di Grazia e Giustizia 11 febbraio 1997, n. 109 e del Ministro della Giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 7 -Rateizzazione – Dilazione ordinaria

1. Il Funzionario responsabile del tributo o il Funzionario Responsabile dell'entrata patrimoniale, o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute, accertate con atto che ai sensi dell'art. 1 comma 792, lett.b), ha acquisito efficacia di titolo esecutivo, in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate. L'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad € 50,00. La durata massima del piano di dilazione ordinario è triennale.

2. La rateazione, nei limiti previsti dal comma precedente, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, viene concessa:

su semplice istanza motivata e qualora le somme complessivamente dovute non superino € 10.000,00 (diecimila euro);

su istanza accompagnata dall'ultimo estratto conto disponibile e quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito, qualora le somme complessivamente dovute superino €10.000,00 (diecimila euro).

3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi legali nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza e per tutta la durata della rateizzazione, a partire dalla seconda rata.

4. La scadenza di ogni rata è stabilita nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di dilazione con l'indicazione delle rate, dei relativi importi e delle scadenze.

6. La procedura di rateazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, fatte comunque salve le procedure esecutive qualora già avviate alla data di concessione della rateazione.

7. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

8. Su motivata richiesta del debitore la rateizzazione può essere disposta anche in rate bimestrali, fermo restando che la durata massima del piano di rateazione è triennale ai sensi del comma 1. L'ammontare della rata bimestrale non può essere inferiore ad €100,00.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di affidamento della riscossione delle somme richieste all'Agenzia delle Entrate Riscossione e Riscossione Sicilia Spa. In tale caso, l'istanza potrà essere presentata all'Agente della Riscossione competente nel rispetto delle modalità e termini dal medesimo disciplinati.

Articolo 8 : Deroghe - Dilazioni Straordinarie

1. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa, ai sensi del precedente art. 7, dietro presentazione di apposita istanza motivata corredata dall'ultimo estratto conto disponibile e quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito, e/o di altra documentazione comunque comprovante l'aggravamento della situazione debitoria esistente al momento della concessione della dilazione ordinaria, può essere prorogata per una sola volta per un ulteriore periodo, e, fino ad un massimo di 48 (quarantotto) rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 7^o del medesimo art.7.

2. In caso di impossibilità dichiarata dal contribuente di eseguire il pagamento del debito nelle forme ordinarie previste dall'art. 7, sulla base della presentazione di apposita istanza motivata corredata della documentazione giustificativa, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione fino ad un massimo di 48 rate mensili. Le condizioni per poter concedere tale dilazione straordinaria, sono le seguenti:

a) per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, che la certificazione ISEE in corso di validità, sia uguale o inferiore ad € 24.000,00. A tal fine il debitore allega all'istanza la certificazione ISEE del nucleo aggiornata;

b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), avere un indice di liquidità [*Liquidità differita + Liquidità corrente*]/*Passivo corrente*] inferiore ad 1. A tal fine il debitore allega la documentazione attestante l'indice di liquidità, sottoscritta da un soggetto abilitato (revisori dei conti, commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro).

L'ufficio, può, comunque, richiedere ad integrazione ulteriore documentazione rispetto a quella presentata. Il procedimento avviato con la richiesta di rateazione straordinaria si conclude con l'adozione di un provvedimento espresso di accoglimento e/o di rigetto ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal Piano di dilazione con l'indicazione delle rate, dei relativi importi e delle scadenze.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di affidamento della riscossione delle somme richieste all'Agenzia delle Entrate Riscossione e Riscossione Sicilia SPA. In tale caso, l'istanza di rateazione potrà essere presentata all'Agente della Riscossione competente nel rispetto delle modalità e termini dal medesimo disciplinati.

Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili

1. Il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale comunica annualmente al Servizio Contabilità e Bilancio dell'ente, l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.

2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.

3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore ad euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Articolo 10 – Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020

Articolo 11- Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norma contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

3. Per quanto non disciplinato con il presente regolamento valgono le disposizioni stabilite dalla normativa vigente.